

REGOLAMENTO (CEE) N. 2185/76 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1976

che indice una gara per la fornitura all'UNICEF, a titolo di aiuto alimentare, di latte scremato in polvere vitaminizzato acquistato sul mercato della Comunità e destinato a taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1298/76 del Consiglio, del 1° giugno 1976, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1299/76 del Consiglio, del 1° giugno 1976, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali⁽⁴⁾, prevede tra l'altro l'assegnazione all'UNICEF di 4 000 tonnellate di latte scremato in polvere; che l'UNICEF ha chiesto che gli vengano fornite 1 565 tonnellate di latte scremato in polvere vitaminizzato, destinate a vari paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1298/76, se i quantitativi disponibili di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico non posseggono le caratteristiche necessarie alla loro particolare destinazione, ove quest'ultima richieda segnatamente l'aggiunta di vitamine, la fornitura è effettuata mediante acquisto di latte scremato in polvere sul mercato della Comunità;

considerando che, in virtù dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1298/76, per la fornitura e l'inoltro del latte scremato in polvere si ricorre ad una procedura di gara;

considerando che, per quanto concerne le modalità di gara, è opportuno seguire in linea di massima la procedura applicata sino ad oggi in casi analoghi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara, conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 1298/76 e (CEE) n. 1299/76, per le spese di fornitura all'UNICEF di 1 565 tonnellate di latte scremato in polvere vitaminizzato, suddivise nelle partite seguenti:

- partita A 1 : 400 tonnellate } destinate all'Angola,
- partita A 2 : 400 tonnellate } consegna cif
- partita A 3 : 450 tonnellate } Luanda
- partita B : 315 tonnellate destinate alla Tanzania, consegna cif Dar-Es-Salaam

2. L'imbarco ha luogo:

- per quanto riguarda le partite da A 1 a A 3 :
al più tardi il 30 novembre 1976;
- per quanto riguarda la partita B :
al più tardi il 31 ottobre 1976.

3. Il latte scremato in polvere risponde ai requisiti di qualità e alle condizioni di imballaggio specificati nell'allegato del presente regolamento. L'imballaggio del latte scremato in polvere reca, in lettere di almeno 1 cm di altezza, la dicitura seguente:

- per quanto concerne la partita A :
« Leite desnatado en pó / Dom da Comunidade Económica Europeia / Acção do UNICEF »;
- per quanto concerne la partita B :
« Vitaminised skimmed-milk powder / Gift of the European Economic Community / Action of UNICEF ».

4. L'aggiudicatario fornisce in via supplementare il 5 % di sacchi vuoti, identici a quelli contenenti la merce, e si impegna a farli menzionare nella polizza di carico.

Articolo 2

1. Gli organismi d'intervento redigono un bando di gara, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno 10 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 4. 6. 1976, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 146 del 4. 6. 1976, pag. 5.

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12 del 21 settembre 1976.

Articolo 3

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando contro ricevuta un'offerta scritta presso l'organismo d'intervento, oppure mediante lettera raccomandata indirizzata al medesimo. Quest'ultimo può anche autorizzare l'uso del telescritto.

2. Per quanto riguarda le partite A 1, A 2 e A 3, il concorrente precisa nella sua offerta per quante partite e per quali quest'ultima è valida.

Un'offerta per la partita B deve riferirsi a questa sola partita.

3. Nell'offerta devono essere indicati in particolare :

- a) il nome e l'indirizzo del concorrente,
- b) il porto o i porti d'imbarco, scelti tra i porti della Comunità,
- c) l'importo al netto da tasse — espresso nella moneta dello Stato membro in cui viene presentata l'offerta — al quale il concorrente si impegna a fornire, alle condizioni stabilite in allegato, la totalità di una partita oggetto di gara.

L'importo offerto comprende le spese di assicurazione per il trasporto sino alla fase di consegna di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

4. L'offerta è valida soltanto :

- a) se riguarda la totalità della partita oggetto di gara ;
- b) se la prova dell'avvenuta costituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 4 viene fornita prima che scada il termine fissato per la presentazione delle offerte.

5. L'offerta non può essere ritirata.

Articolo 4

1. La cauzione di gara ammonta a 20 unità di conto per tonnellata di latte scremato in polvere.

2. Essa viene costituita, a discrezione dello Stato membro interessato, sotto forma di assegno intestato all'organismo competente oppure sotto forma di garanzia conforme ai criteri fissati dallo stesso Stato membro.

Articolo 5

Tenuto conto delle offerte ricevute, e secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, viene fissato un importo massimo espresso in unità di conto oppure si decide di non dar seguito alla gara.

Articolo 6

1. Se l'importo proposto, convertito in unità di conto, è superiore all'importo massimo fissato per la partita di cui trattasi, l'offerta viene respinta.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, è dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha presentato l'offerta il cui importo, convertito in unità di conto, risulta meno elevato. Ove un organismo d'intervento debba prendere in considerazione più offerte recanti lo stesso importo convertito in unità di conto, l'aggiudicazione ha luogo mediante estrazione a sorte. Qualora le offerte vengano presentate ad organismi d'intervento differenti, procede all'aggiudicazione l'organismo d'intervento designato in base alla procedura di cui all'articolo 5.

3. Ogni concorrente viene immediatamente informato dall'organismo d'intervento in merito al risultato della gara.

4. I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono cedibili.

5. Gli organismi d'intervento comunicano immediatamente alla Commissione il nome e l'indirizzo degli aggiudicatari.

Articolo 7

1. L'aggiudicatario esegue la fornitura di latte scremato in polvere, sempreché il prodotto sia conforme ai requisiti di qualità e alle condizioni di imballaggio precisati nell'allegato del presente regolamento.

2. La consegna cif si considera effettuata al momento in cui la merce risulta effettivamente sbarcata sul molo o sull'alleggio del porto di sbarco.

3. Tutte le spese successive alla consegna, ivi comprese le spese di ricezione della merce, sono a carico dell'organismo destinatario.

Articolo 8

Le eventuali controspese nel porto di sbarco per ritardi imputabili all'organismo destinatario sono a carico di quest'ultimo. I relativi importi e modalità, stabiliti nel contratto concluso tra l'aggiudicatario e il vettore, devono essere preliminarmente concordati tra l'aggiudicatario che agisce come mandatario della Comunità e il consegnatario dell'organismo destinatario.

Articolo 9

1. L'organismo d'intervento interessato comunica al più presto all'organismo destinatario il nome della nave, la data di carico, la quantità e la qualità della merce accertati al momento dell'imbarco, nonché il porto di sbarco.

2. L'aggiudicatario comunica all'organismo destinatario, con un anticipo di almeno 10 giorni liberi, la data presunta di arrivo della nave nel porto di sbarco. L'aggiudicatario fa includere nel contratto di noleggio l'obbligo per il capitano di comunicare all'organismo destinatario, con un anticipo di almeno 72 ore, la data probabile di arrivo della nave in porto.

Articolo 10

1. L'organismo competente dello Stato membro in cui l'offerta è stata accolta controlla la conformità del prodotto ai requisiti di qualità e alle condizioni di imballaggio di cui all'allegato.

2. Se la conformità è accertata, tale organismo rilascia all'aggiudicatario, prima dell'espletamento delle pratiche doganali di cui all'articolo 11, paragrafo 1, un attestato comprovante l'osservanza della disposizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. A fornitura effettuata la prova di avvenuta consegna viene fornita mediante un certificato di presa in consegna rilasciato dall'organismo destinatario e attestante che la partita di latte scremato in polvere in questione è stata ricevuta nella fase di consegna di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 11

1. Le pratiche doganali d'esportazione vengono espletate nello Stato membro in cui è stata accolta l'offerta.

2. Se il porto d'imbarco indicato nell'offerta si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state assolate le pratiche doganali d'esportazione, il prodotto, non appena espletate le pratiche, viene posto in regime di controllo doganale in modo che l'imbarco possa aver luogo nel porto precisato nell'offerta.

La prova d'imbarco può essere fornita soltanto mediante presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego di documenti di transito comunitario per l'applicazione di misure comunitarie che comportano il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione della merce⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 690/73⁽²⁾.

Le caselle da compilare nell'esemplare di controllo sono quelle che rispondono ai numeri 101, 103 e 104. La casella n. 104 viene compilata cancellando le menzioni inutili e inserendo al secondo trattino una delle diciture seguenti:

— « fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare [regolamento (CEE) n. 2185/76] destinata ad essere imbarcata nel porto di ».

⁽¹⁾ GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 66 del 13. 3. 1973, pag. 23.

— « livraison de lait écrémé en poudre à titre d'aide alimentaire [règlement (CEE) n° 2185/76] destinée à être embarquée au port de ».

— « Lieferung von Magermilchpulver als Nahrungsmittelhilfe [Verordnung (EWG) Nr. 2185/76] zur Verschiffung im Hafen von bestimmt ».

— « levering van magere-melkpoeder als voedselhulp [Verordening (EEG) n. 000/76] bestemd om te worden verscheept in de haven van ».

— « delivery of skimmed-milk powder as food aid [Regulation (EEC) No 2185/76] to be shipped from the port of ».

— « levering af skummetmælkspulver som fødevarerhælp [forordning (EØF) nr. 2185/76] bestemt til lasting i havnen i ».

Articolo 12

1. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di gara viene svincolata soltanto:

- a) se non è stato dato seguito all'offerta;
- b) se il concorrente:
 - non ha ritirato l'offerta prima dell'aggiudicazione;
 - ha presentato la prova, fornita come in materia di restituzioni, dell'uscita dal territorio geografico della Comunità.

2. La cauzione viene svincolata immediatamente.

Articolo 13

In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta.

Articolo 14

L'importo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), viene versato soltanto dietro presentazione degli attestati di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3.

Articolo 15

Salvo caso di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutte le conseguenze finanziarie eventualmente derivanti alla Comunità dall'inosservanza della data d'imbarco del prodotto precisata all'articolo 1, paragrafo 2.

Le spese occasionate dalla mancata fornitura del prodotto per un caso di forza maggiore sono a carico dell'organismo competente dello Stato membro in cui l'offerta è stata accolta.

Articolo 16

Per il latte scremato in polvere fornito in virtù del presente regolamento non si applica alcuna restituzione né alcun importo compensativo (monetario o adesione).

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

*ALLEGATO***I. Requisiti di qualità del latte scremato in polvere :**

a) tenore di materie grasse :	al massimo 1,5 % ;
b) tenore d'acqua :	al massimo 4,0 % ;
c) acidità totale espressa in acido lattico :	al massimo 0,15 % (18° Dornic) ;
d) ricerca di neutralizzanti :	negativo ;
e) additivi autorizzati :	nessuno ;
f) prova di fosfatasi :	negativo ;
g) solubilità :	al massimo 0,5 ml (minimo 99 %) ;
h) grado di purezza :	al minimo disco B (15,0 mg) ;
i) tenore di germi :	al massimo 50 000 per g ;
k) titolo di colibacilli :	negativo in 0,1 g ;
l) sapore e odore :	schietti ;
m) aspetto :	colore bianco o leggermente giallastro, assenza di impurità e di particelle colorate ;
n) arricchimento con vitamine :	
aa) vitamina A :	grado di arricchimento : 5 000 u.i./100 g ;
bb) vitamina D :	grado di arricchimento : 500 u.i./100 g.

II. Condizioni di imballaggio

- a) sacchi nuovi del peso netto di 25 kg (5 % di sacchi vuoti) ;
- b) confezione :
 - 4 sacchi di carta « Kraft », di resistenza corrispondente a un peso di almeno 70 g per m² ;
 - 1 sacco di carta catramata intermedio, di resistenza corrispondente a un peso di almeno 140 g per m², o 1 sacco di carta « Kraft », con uno strato di polietilene, di resistenza corrispondente a un peso di almeno 70 g + 15 g per m² ;
 - 1 sacco interno di polietilene di almeno 0,08 mm di spessore, a doppia legatura.